# AVVISO PUBBLICO

**Avviso Pubblico per l’istituzione dell’elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno e Tutore su deferimento diretto da parte del Giudice Tutelare e su delega del Sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6.**

**Art. 1: Oggetto**

Il Comune di Pomigliano d’Arco intende attivare un'azione    di    reclutamento   e  supervisione, di persone disponibili ad assumere l' incarico di Amministratore di sostegno/Tutore sulla base delle Linee di indirizzo approvate con Delibera di Giunta Comunale N. 3 del 19/01/2023.

Tale    iniziativa      ha      l 'obiettivo    di    creare    un    ***Albo    di    amministratori*** *e* ***tutori*** in

 possesso    delle necessarie    competenze    tecniche e personalmente    predisposti a svolgere    l'incarico di Amministratore di sostegno e/o Tutore ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega del Sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco. L’elenco approvato sarà disponibile presso l’Ufficio dell’Area V “Affari Sociali”.

## Art. 2: Finalità’

L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Pomigliano d’Arco nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale, di garantire un servizio di supporto e tutela:

1. alle persone che, per effetto    di una    infermità, ovvero    di una    menomazione    fisica

  o psichica, o per altra causa, si trovano   nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

1. ai soggetti di maggiore età o ai minori emancipati, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità   mentale che li rende incapaci di provvedere    ai propri    interessi.

Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale può proporre all'autorità giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente e/o subentrare agli organi comunali nella amministrazione di sostegno o nella tutela.

## Art. 3: Funzione dell'Amministratore di sostegno

Ai sensi dell'art. 404 c.c. "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di    una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o    temporanea, di    provvedere    ai    propri    interessi,    può essere    assistita    da    un amministratore di sostegno,    nominato    dal    giudice tutelare del luogo in cui    questa ha la residenza o il domicilio" ed inoltre " nello svolgimento dei    suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli    atti da compiere nonché il giudice    tutelare    in    caso    di dissenso    con    il

 beneficiario stesso.    In    caso    di contrasto, di    scelte    o di atti dannosi ovvero di    negligenza    nel    perseguire    l 'interesse    o    nel    soddisfare    i    bisogni    o    le    richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni    provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello    svolgimento  dei suoi compiti    oltre    dieci   anni,   ad    eccezione    dei casi in cui tale incarico è rivestito dal    coniuge,    dalla    persona    stabilmente    convivente, dagli    ascendenti    o dai discendenti".

## Art. 4: Funzione del Tutore

L'istituto della tutela serve per proteggere le persone incapaci di    provvedere    autonomamente    ai propri interessi, ovvero i **minori** e gli **interdetti.**

Il Tutore è un soggetto preposto alla tutela di persone che, in quanto minori o interdetti, non sono in grado di curare personalmente i propri interessi e rispetto alle quali assume il ruolo di legale rappresentante dell'incapace, con poteri di rappresentanza e di gestione del patrimonio ( art. 357 del c.c.).

L'esercizio della tutela, disposto con decreto di nomina, si concretizza nella cura della persona, nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili, consiste in interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico,socio-assistenziale,scolastico ed educativo nonché all'amministrazione dei suoi beni; quando nell'ambito parentale non vi sono figure idonee a svolgere i compiti previsti, viene affidata con apposito decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie minori e/o Ordinarie al Sindaco ovvero all'Assessore pro-tempore, o a coloro individuati in forma volontaria e disponibili    ad assumere    tale funzione.

## Art. 5: Durata dell'incarico

La durata dell'incarico varia in relazione al caso ed è stabilita dal giudice tutelare. In caso di gravi impedimenti segnalati (in ogni momento) al Giudice Tutelare, quest'ultimo provvede ad una nuova nomina.

L'incarico cessa, in qualsiasi caso, con la morte del beneficiario e da subito l'Amministratore o il Tutore non può più compiere alcun atto.

Nel provvedimento di nomina il Giudice Tutelare indica quali atti l'Amministratore di Sostegno    o    il Tutore possono compiere    in nome o per conto del    beneficiario.

## Art. 6: Requisiti per l’iscrizione nell’elenco

Nell'elenco in oggetto possono iscriversi le persone che posseggono i seguenti requisiti :

* 1. cittadinanza italiana;
  2. residenza e domicilio stabile nel Comune di Pomigliano d’Arco o nei comuni limitrofi;
  3. che non hanno subito condanne penali;
  4. che siano in regola con il godimento dei diritti civili e politici;
  5. che siano in possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;
  6. che, pur in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente, abbiano consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione    di sostegno, dell’educazione e del sociale;
  7. che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore o amministratore    di sostegno;
  8. che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 348, 4° comma del codice civile;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro le persone che:

* 1. non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
  2. sono già state escluse dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito.
  3. sono incorse nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela.
  4. il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;
  5. la presenza di altri gravi motivi.

## Art.7: Modalità di presentazione della domanda

Le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e di cui alle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale N. 3 del 19/01/2023, possono fare richiesta di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta mediante modello allegato al presente avviso e realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti, quali ad esempio:

1. dati anagrafici e di residenza;
2. titolo di studio;
3. professione;
4. l'eventuale numero degli amministrati al momento della domanda. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto, il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica;

Al modello di domanda di iscrizione devono essere allegati:

* 1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. curriculum, in formato europeo, che specifichi e attesti eventuali consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione    di sostegno, della educazione e del sociale;

Il modello della domanda, debitamente compilato e sottoscritto, e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa recante la dicitura “*Avviso Pubblico Amministratori di sostegno/ Tutori – Comune di Pomigliano d’Arco (NA)"* presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, sito in Pomigliano d’Arco Piazza Municipio n.1  ovvero tramite pec: [comune.pomiglianodarco@legalmail.it](mailto:comune.pomiglianodarco@legalmail.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/09/2023 .

Il modello della domanda è scaricabile dal sito istituzionale o reperibile presso L’Ufficio dei Servizi Sociali– sito in Corso Vittorio Emanuele n. 307– Pomigliano d’Arco – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

## Art.8: Eventuale ammissione all’elenco

1. Il settore Affari Sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti provvederà con proprio atto, entro 60 giorni dalla richiesta, alla ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco, che viene formalmente comunicata all'interessato.
2. L'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.

## Art.9 : Verifica mantenimento requisiti iscrizione

Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Settore Affari Sociali provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.

Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, il settore affari sociali accertasse che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvederà, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio

dall'elenco nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.10 del presente Avviso Pubblico. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il settore Affari sociali del Comune provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale alla persona iscritta nell'elenco e all'autorità giudiziaria.

## Art10: Cancellazione dall’elenco

La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

* 1. richiesta formale della persona iscritta;
  2. provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
  3. ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno/tutore, espresso per tre volte consecutive;
  4. mancata conferma dei requisiti;
  5. Altri gravi motivi.

## Art.11: Conferimento della delega

La delega verrà conferita con autonomia decisionale, previa consultazione dell'interessato, dal legale rappresentante pro tempore del Comune di Pomigliano d’Arco, previa istruttoria del settore Affari Sociali, in base alle caratteristiche della persona da assistere ed alle competenze richieste all'amministratore di sostegno e/o tutore.

Nella nomina si terrà altresì conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già amministrati dallo stesso amministratore, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di amministrati in capo al medesimo soggetto;

**12. Eventuali compensi**

L’attività di amministratore di sostegno e/o tutore volontario è svolta a titolo gratuito, salvo diversa disposizione del Giudice Tutelare. Ai sensi dell’art. 379 del Codice Civile, il Giudice può riconoscere un equo indennizzo, le cui modalità e tempistiche di corresponsione saranno indicate nel relativo decreto di nomina.

Nel caso in cui la persona amministrata o tutelata si trovi in una condizione di ridotta capacità reddituale, e il Giudice rigetti l’istanza di equa indennità presentata dal volontario, il Dirigente del Settore competente potrà autorizzare, con apposito atto, l’erogazione di un rimborso spese di natura indennitaria (non retributiva), nella misura di € 600,00 annui per ciascun incarico affidato.

**Modalità di richiesta del rimborso**

Per accedere al rimborso, il volontario dovrà trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, la documentazione relativa all’anno solare precedente, composta da:

* una relazione annuale dettagliata sulle attività svolte;
* la documentazione a supporto dell’attività (es. verbali di incontri, riunioni, visite domiciliari o in struttura);
* copia dell’istanza di equa indennità presentata al Giudice e del verbale di mancato accoglimento.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo del Settore competente.

**Art.13: Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali**

* Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati fomiti dai richiedenti sono raccolti presso l ’Ente e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura de quo.

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Gelsomina Romano**